

REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 17/12/2020

INDICE

1. **Titolo I – programmazione urbanistico-commerciale degli esercizi di vendita**
[art.1 > art.6] (disciplina inizialmente approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/03/2009)
2. **Titolo II – attività commerciali sulle aree pubbliche**
[art.7 > art.38] (disciplina inizialmente approvata con deliberazioni di C.C. n. 42 del 1/06/1995 e n. 56 del 05/10/1995, modificate con deliberazione di C.C. n. 11 del 2/04/2007, integrate con deliberazione di C.C. n. 8 del 27/02/2009)
 - Capo I - commercio su posteggio: aree e tipologie merceologiche
 - Capo II - commercio in forma itinerante
 - Capo III - assegnazione dei posteggi, funzionamento di mercati, feste, sagre, fiere e svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche
3. **Titolo III – attività di somministrazione di alimenti e bevande**
[art.39 > art.57] (disciplina inizialmente approvata con deliberazione di C.C. n.7 del 19/03/2007)
4. **Titolo IV - attività di acconciatore ed estetista**
[art.58 > art.70] (disciplina inizialmente approvata con deliberazione di C.C. n. 8 del 10/04/2006, modificata, nel rispetto dell'art.10, commi 2 e 7, della L. n.40/2007, con deliberazione di C.C. n. 29 del 06/09/2007)
 - Capo I – principi generali
 - Capo II – attività di acconciatore
 - Capo III – attività di estetista
 - Capo IV - norme comuni alle attività di acconciatore ed estetista
 - Capo V – norme finali
5. **Titolo V – autoservizi pubblici non di linea: taxi e noleggio con conducente**
[art. 71 > art. 115] (disciplina inizialmente approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 14/12/2001)
6. **Titolo VI – organizzazione e funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**
[art. 116 > art. 126] (disciplina inizialmente approvata con deliberazione del C.S. n. 50 del 15/03/2018)
7. **Titolo VII – abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari**
[art.127]
8. **allegati:** planimetrie A, B, C

Titolo I

programmazione urbanistico-commerciale degli esercizi di vendita

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Questa regolamentazione, adottata nell'ambito della programmazione urbanistico-commerciale e delle competenze comunali fissate dagli articoli 8 e 9 della L.R. n. 5/2006:

- a) recepisce gli indirizzi ed i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica, in attuazione del D.P.C.M. del 6/10/2000, approvati con D.G.R. n.55/108 del 29/12/2000, ai sensi della disciplina transitoria prevista dall'art.19, comma 2, della L.R. n.5/2006.

I criteri sono differenziati sulla base di:

- settore merceologico, alimentare o non alimentare
- tipologia di struttura commerciale, esercizio singolo o centro commerciale
- superficie di vendita
- dimensione demografica
- zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti: zone territoriali omogenee, come disciplinate dal D.A. n. 2266/U del 20/2/1983

- b) nel rispetto della disciplina della concorrenza, definisce le superfici di vendita delle strutture commerciali e lo sviluppo equilibrato e sostenibile del commercio urbano, in relazione ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale fissati dall'art.8 della L.R. n.5/2006.

I criteri di urbanistica commerciale:

- a) dettano regole per l'individuazione delle aree destinate agli insediamenti commerciali, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita;
- b) definiscono i limiti a cui le imprese commerciali sono sottoposte:
- in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano
 - nel centro con tessuto urbano definito e consolidato
 - nelle zone di espansione
 - nelle zone turistiche
- c) fissano i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità e dotazione di parcheggi.

ART. 2 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'applicazione di questa regolamentazione, dalla L.R. n.5/2006 sono integralmente riprese le definizioni di:

- superficie di vendita di un esercizio commerciale (**S.V.**): art. 3, comma 3;
- esercizi di vicinato (**E.V.**): art.4, comma 2;
- medie strutture di vendita (**M.S.V.**): art.4, comma 3;
- centro commerciale (**C.C.**): art.3, commi 5 e 6.

2.1 settore merceologico

Dal punto di vista dei requisiti urbanistici, si considerano strutture appartenenti:

- al settore alimentare: se vendono prodotti alimentari; se vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, purché la S.V. riservata al settore non alimentare sia inferiore al 5% della superficie di vendita totale;
- al settore non alimentare: se vendono prodotti non alimentari; se vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, purché la S.V. riservata al settore alimentare sia inferiore al 5% della S.V. totale.

2.2 distinzione tra superficie alimentare e non alimentare

Dagli indirizzi regionali di urbanistica commerciale, è introdotta una distinzione riferita alle M.S.V. che qualifica quelle di tipo alimentare e quelle di tipo non alimentare:

- sono convenzionalmente definite "alimentari", le strutture di vendita esclusivamente alimentari e quelle miste in cui vi sia una prevalenza di S.V. alimentare;
- tutte le altre sono convenzionalmente definite "non alimentari".

ART. 3 AREE URBANE OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE

Il territorio comunale è suddiviso in aree commerciali, comprendenti le diverse zone urbane classificate dal vigente strumento urbanistico in: A, B, B2, C, D, F, G.

Zona Urbana	Descrizione Area Commerciale
A	centro matrice
B	centro urbano
B 2	centri minori
C	espansione residenziale
D	artigianale
F	turistica
G	servizi generali

3.1 – zona A

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. non alimentari al cui interno possano coesistere strutture alimentari con superfici di vendita inferiori ai 150 mq, realizzate in immobili di pregio, fino a 800 mq di S.V., esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti.

Non è consentito:

- l'apertura di nuove M.S.V.

3.2 – zona B

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. fino a 800 mq di S.V..

3.3 zona B2

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. fino a 800 mq di S.V..

3.4 – zona C

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. fino a 800 mq di S.V.

La realizzazione di nuove M.S.V., tenuto conto dell'alta valenza urbanistica delle zone di espansione, deve essere preceduta da Piano di Lottizzazione che preveda l'accorpamento del potenziale volumetrico commerciale della zona, con razionale ubicazione dello stesso, possibilmente in posizione baricentrica rispetto all'insediamento residenziale.

L'organizzazione degli spazi pubblici, integrati con le aree di utilizzo pubblico dovrà essere finalizzata alla realizzazione di un complesso integrato, dove siano privilegiate le funzioni di socializzazione e contatto proprie del centro commerciale.

3.5 zona D

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. fino a 800 mq di S.V.

3.6 - zona F

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. fino a 800 mq di S.V.

3.7 zona G

E' consentito:

- l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di E.V. fino a 150 mq di S.V.
- l'apertura, il trasferimento e l'accorpamento di M.S.V. fino a 800 mq di S.V.

ART. 4

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

I criteri elencati al punto a) del precedente art.1 definiscono la compatibilità tra le caratteristiche delle strutture commerciali e quelle urbanistico/insediative delle aree di attuale o nuova localizzazione degli esercizi di vendita.

Nella Tabella 1 che segue sono riepilogati i criteri in forma di abaco delle compatibilità. Alla verifica di compatibilità è subordinato l'eventuale provvedimento finale da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia (S.U.A.P.E).

Tabella 1
ABACO DELLE COMPATIBILITÀ
TRA STRUTTURA COMMERCIALE ED AREE DI ATTUALE O NUOVA LOCALIZZAZIONE

Zona A	S.V. < o = 150 mq	ammissibili
	S.V. > 150 mq e fino a 800 mq	nuove: non ammissibili; in seguito a trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti: ammissibili
Zona B e B2	S.V. < o = 800 mq	ammissibili
	S.V. > 800 mq	non ammissibili
Zona C e Zona F	S.V. < o = 800 mq	ammissibili
	S.V. > 800 mq	non ammissibili
Zona D e G	S.V. < o = 800 mq	ammissibili
	S.V. > 800 mq	non ammissibili

4.1 dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela

Sono definiti valori di minima dotazione (standard) di parcheggi differenziati per:

- settore merceologico (alimentari, non alimentari), distinguendo inoltre il caso delle strutture di vendita miste (sia alimentari che non alimentari);
- superficie di vendita della struttura di vendita;
- zona di insediamento, come definita ai sensi del D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

Per ciascuna combinazione di settore merceologico, superficie di vendita, zona di insediamento, sono definiti due distinti valori di soglia riferiti a:

- PA = n° di stalli di parcheggio riservati alla clientela;
- SP = superficie di parcheggio (area destinata al parcheggio, comprensiva della viabilità interna al

parcheggio e delle zone di manovra).

Questi distinti valori di soglia sono tra di loro correlati, nell'assunzione che 1 PA = 25 mq di SP.

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale/provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. per:

- apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita;
- modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare)

è subordinato al rispetto degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela.

Devono essere verificati entrambi gli standard, ossia:

PA struttura di vendita $\geq$ PA standard

SP struttura di vendita $\geq$ SP standard

La superficie di vendita assunta a riferimento per la verifica degli standard è quella totale della struttura di vendita, ottenuta sommando le superfici di vendita dei diversi esercizi.

Gli standard definiti sono da considerarsi incrementali alla dotazione di spazi pubblici richiesta dal D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983: essi hanno valore di indirizzo e possono essere modificati, sulla base di idonee motivazioni, dal Comune in sede di strumento urbanistico generale o di sua variante.

I parcheggi per la clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna interposizione, tra il parcheggio e l'ingresso, di barriere architettoniche o viabilità diversa da quella interna al parcheggio.

Gli standard base sono specificati nella tabella 2.

Tabella 2

ABACO PER LA VERIFICA DEGLI STANDARD DI DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER LA CLIENTELA

Ai fini dell'applicazione dei parametri sulla dotazione di parcheggi per le strutture commerciali, è fatto espresso riferimento alla tabella riportata all'art.111 delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale. Eventuali modifiche, apportate successivamente al citato art.111, sono immediatamente recepite da questo titolo, senza necessità di ulteriori adeguamenti.

4.2 soglie di accessibilità dei parcheggi

1. Per soglia di accessibilità dei parcheggi si intende la distanza entro la quale è possibile realizzare il parcheggio della struttura commerciale.
2. Limitatamente alle zone A e B, è ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per parcheggi, a disposizione dei clienti, anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento. Il richiedente deve, in ogni caso, dimostrarne la piena disponibilità entro una soglia di accessibilità non superiore a 300 metri: il calcolo della distanza è dato dall'effettiva percorrenza stradale, per aree pubbliche, seguendo il percorso più breve, nel rispetto del Codice della Strada.

4.2.1 la struttura commerciale mista alimentare + non alimentare

Per una struttura commerciale mista sono configurabili due casi:

- Nella D.U.A. (Dichiarazione Unica Autocertificativa) l'interessato specifica le S.V. per la vendita di alimentari e non alimentari. In questo caso, lo standard di parcheggio (S) da applicare, sia per i posti auto [S=PA] che per l'area destinata a parcheggio [S=SP], è dato dalla formula:

$$S = S_{\text{Alim}} \times \frac{S.V. \cdot \text{Alim}}{S.V. \cdot \text{Tot}} + S_{\text{NonAlim}} \times \frac{S.V. \cdot \text{NonAlim}}{S.V. \cdot \text{Tot}}$$

dove:

- **S_{Alim}** = Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assumendo convenzionalmente che tutta la S.V. sia alimentare
- **S_{NonAlim}** = Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assumendo convenzionalmente che tutta la S.V. sia non alimentare
- **S.V._{Alim}** = Superficie di Vendita Alimentare
- **S.V._{NonAlim}** = Superficie di Vendita Non Alimentare

- **S.V.Tot** = Totale Superficie di Vendita

Ogni modifica degli originali valori di S.V._{Alim} e S.V._{NonAlim} richiede la verifica e l'eventuale adeguamento degli standard.

- Nella D.U.A. (Dichiarazione Unica Autocertificativa) l'interessato, per la vendita di alimentari e non alimentari, specifica solo la globale S.V. Lo standard di parcheggio (S) da applicare, sia per i posti auto che per l'area destinata a parcheggio, è dato dalla formula

$$S = \frac{2 \times S_{Alim} + S_{NonAlim}}{3}$$

Si applica, cioè, la formula definita per il caso a), assumendo un rapporto convenzionale tra: S.V._{Alim} e S.V._{NonAlim} pari a 2.

4.2.2 dotazione di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci

Le M.S.V. devono essere dotate di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci, nel seguito definita SP_{mov}, ad essa pertinenziale.

Per le strutture di vendita con S.V. < = 800 mq, deve essere verificata la seguente relazione:

$$SP_{mov} > = 0,18 \times S.V. + 48 \text{ mq.}$$

Per evitare che il conteggio di SP_{mov} comprenda prevalentemente spazi residui non utilizzabili per la funzione di sosta e movimentazione, SP_{mov} deve avere una forma tale da consentire di potere inscrivere in essa un rettangolo di misure non inferiori a 5x10 (ml).

Solo per M.S.V. con S.V. ≤ 600 mq è consentito l'utilizzo, per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti ai rifornimento delle merci, dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela; contestualmente è richiesto un incremento della dotazione di spazi destinati a parcheggio per la clientela, ossia devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:

- la superficie destinata a parcheggio (SP) deve soddisfare la relazione $SP \geq SP_{standard} + 50 \text{ [mq]}$;
- il numero di posti auto (PA) deve soddisfare la relazione $PA \geq PA_{standard} + 2$.

L'accesso a SP_{mov} dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

4.2.3 parametrizzazione tra Superficie di Vendita (S.V.) e Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.)

Gli strumenti urbanistici, nell'individuare le aree a specifica destinazione commerciale, utilizzeranno un rapporto di parametrizzazione tra S.V. e S.L.P. pari ad un valore non superiore a 0,75: a 1.000 mq di S.L.P. a destinazione d'uso commerciale potrà corrispondere un valore di S.V. non superiore a 750 mq.

4.2.4 verifica delle condizioni di compatibilità ed aspetti procedurali

Sono previsti tre distinti livelli di verifica che, per la loro dimensione, si qualificano come importanti attrattori di mobilità:

- verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale, ossia riferite all'interfaccia tra viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita;
- verifica di impatto trasportistico a livello di rete;
- verifica della compatibilità ambientale.

I criteri definiti per l'espletamento delle verifiche sono anche funzionali all'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali da parte degli strumenti urbanistici.

La verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale deve essere prodotta per tutte le M.S.V..

La superficie di vendita assunta a riferimento, quale criterio discriminante l'obbligo di produrre la verifica, è quella totale della struttura di vendita.

La verifica di impatto trasportistico a livello di rete deve essere prodotta per le sole strutture di vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela superiore a 100 posti auto.

Il Comune ha la facoltà di abbassare la soglia di 100 posti auto in sede di strumento urbanistico.

La dotazione di parcheggi assunta a riferimento, quale criterio discriminante l'obbligo di produrre la verifica, è quella che corrisponde al maggiore valore tra dotazione effettiva e dotazione a standard.

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al positivo esito delle verifiche di accessibilità.

Le verifiche devono essere autocertificate da un Ingegnere o Architetto o dal Responsabile di una società di ingegneria, iscritto all'Albo professionale e che, in virtù di precedenti studi e progetti, si qualifichi come esperto di pianificazione e regolamentazione del traffico.

4.2.5 Verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale

Le aree di sosta, parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci, della struttura di vendita devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non determinare, nelle situazioni di massimo utilizzo delle aree di sosta, condizioni di intralcio alla circolazione sulla viabilità.

In particolare, nel caso strutture di vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela maggiore di 100 posti auto, deve essere presentata verifica dell'intersezione con la viabilità urbana e verifica delle condizioni di sicurezza dell'innesto stradale in relazione ai flussi veicolari di progetto.

4.2.6 Verifica di impatto trasportistico a livello di rete

La verifica di impatto deve prendere in considerazione tutta la rete stradale compresa entro un'area di raggio pari ad almeno 1,5 km, incentrata sul punto di accesso al parcheggio per la clientela della struttura di vendita. La metodologia da assumere a riferimento è quella del H.C.M. (Highway Capacity Manual).

La verifica preliminarmente individua le sezioni, poste sugli itinerari principali di accesso alla struttura di vendita, maggiormente caricate, ovvero quelle che presentano le più pesanti situazioni di criticità del traffico.

Il flusso orario veicolare considerato a questo fine è dato dalla portata oraria del servizio, stimata sulla base di rilievi di traffico relativi alla situazione "attuale", ossia senza struttura di vendita.

La verifica è sviluppata con riferimento alle sezioni monitorate.

il flusso orario veicolare, a tale fine considerato, è dato dalla somma di:

- portata oraria di servizio, come sopra definita;
- quota parte, attribuita alla sezione, del totale traffico orario addizionale generato dalla struttura di vendita, convenzionalmente posto pari al doppio dei posti auto del parcheggio riservato alla clientela; il riparto del totale traffico orario addizionale tra le sezioni monitorate è definito sulla base di ipotesi di indirizzamento dei flussi tenuto conto delle caratteristiche del bacino di mercato della struttura di vendita.

La verifica deve dimostrare che, tenuto conto della capacità delle sezioni monitorate, in nessuna si determina il livello di servizio E "Flusso instabile", come definito dall' H.C.M.

ART. 5

AVVIO MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite di 800 mq. sono soggetti alla presentazione al SUAPE di apposita D.U.A, nelle modalità previste dalle leggi regionali e circolari applicative.
2. E', in ogni caso, richiesta la seguente documentazione:
 1. estratto di mappa e certificato catastale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi, atti ad identificare l'unità o le unità immobiliari e le relative superfici e proprietà; in alternativa, la documentazione catastale può essere costituita da estratto di mappa e visura catastale certificate con firma e timbro di un professionista abilitato;
 2. planimetria dell'unità edilizia e della o delle unità immobiliari con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della S.V.; la S.V. deve, in ogni caso, essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo o funzionali fissi e chiaramente individuabili
 3. cartografia con indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti urbanistici di pianificazione territoriale vigente
 4. piante e sezioni dei locali nello stato attuale, con indicazione delle destinazioni d'uso firmate da un tecnico abilitato
 5. estremi dell'ultima concessione, o autorizzazione edilizia rilasciata o della denuncia d'inizio di attività
 6. descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa, indicando:
 - numero di esercizi previsti
 - dimensione della superficie di vendita in relazione al terreno disponibile e alla superficie coperta complessiva

- indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura e superficie di vendita di ciascun esercizio
- settori merceologici previsti
- definizione dei parametri economici di fattibilità della struttura o delle strutture previste, distintamente per le diverse tipologie e categorie merceologiche previste
- fatturato minimo atteso, bacino di mercato necessario, occupazione prevista
- definizione dell'area di attrazione potenziale in base alle quote di utenza prevista per modo di accessibilità e alle isocrone dell'accessibilità
- analisi quantitativa e qualitativa della rete dei servizi commerciali esistenti nell'area di attrazione
- stima delle quote di mercato e degli effetti sugli equilibri esistenti socio economici con riferimento alle diverse forme distributive

ART. 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto specificatamente in questo titolo, si rimanda all'art.112 "norme transitorie" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, nonché alla vigente normativa, statale, regionale e comunale applicabile in materia.

Titolo II

attività commerciali sulle aree pubbliche

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Questo titolo disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi del Capo II della Legge Regionale n. 5/2006, della Deliberazione G.R. n.15/15/2007, del D.Lgs. n. 114/1998, del D.lgs. n. 59/2010, delle Intese Stato – Regioni del 05/07/2012 e del 16/07/2015, della Legge n. 145/2018, art.1, comma 686.

Le definizioni di *“commercio sulle aree pubbliche”*, *“aree pubbliche”*, *“posteggio”*, *“mercato”*, *“fiera”*, *“presenze in un mercato”*, *“presenze effettive in una fiera”* e *“posteggio libero”* sono quelle descritte dall'art. 15 della L.R. n. 5/2006 e dall'art 1 dell'allegato alla Deliberazione G.R. n.15/15/2007.

Le precedenti disposizioni normative comunali disciplinanti lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sono sostituite da questo titolo.

CAPO I

COMMERCIO SU POSTEGGIO: AREE E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

Sono istituite, ai sensi del comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 5/2006, le seguenti aree per l'esercizio del commercio su posteggio:

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

Questo mercato ha carattere annuale e cadenza settimanale: si svolge il venerdì.

È attualmente ubicato nell'area parcheggio di via Fonte Vecchia, negli spazi indicati nell'allegata planimetria **A**. In alternativa, in caso di necessità e per motivi di pubblico interesse, nella zona indicata nell'allegata planimetria **C** delimitata dalle seguenti vie: degli Achei, dei Lotofagi, Maga Circe e riva dei Lestrigoni.

L'area, scoperta e non attrezzata, è suddivisa in due zone distinte, destinate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. Il 30% dei posteggi è riservato ai produttori agricoli, ossia 19 posteggi sul totale di 64.

I posteggi, dalle dimensioni di 32 mq di superficie e m 8 di fronte (operatori commerciali) e di 20 mq di superficie e m 5 di fronte (operatori agricoli), sono così ripartiti:

- 7 posteggi settore alimentare;
- 19 posteggi riservati ai produttori agricoli;
- 38 posteggi settore non alimentare.

È vietata la vendita di prodotti alimentari cucinati e/o preparati sul posto.

Sono stabiliti i seguenti orari di utilizzo degli stalli, che possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco:

- accesso, ore 06:30 > 07:30
- vendita, ore 07:30 > 13:00
- sgombero, ore 13:00 > 14:00

MERCATO SERALE ESTIVO

Questo mercato ha carattere stagionale, nel periodo intercorrente dal 15 maggio al 15 ottobre, sulla base delle condizioni meteo climatiche e turistiche, con cadenza giornaliera.

È attualmente ubicato nell'area parcheggio di via Fonte Vecchia, come evidenziato negli spazi indicati nell'allegata planimetria **B**. Potrà, tuttavia, essere oggetto di ricollocazione in altra zona per motivi di pubblico interesse.

L'area, scoperta e non attrezzata, è suddivisa in due zone distinte, destinate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. Il 30% dei posteggi è riservato ai produttori agricoli, ossia 9 posteggi sul totale di 32.

I posteggi, dalle dimensioni di 8 x 4 = 32 mq di superficie e m 8 di fronte (operatori commerciali) e di 20 mq di superficie e m 5 di fronte (operatori agricoli), sono così ripartiti:

- 23 posteggi - settore non alimentare
- 9 posteggi - riservati ai produttori agricoli, limitatamente alla vendita di prodotti trasformati e preconfezionati, provenienti dalla propria azienda agricola. In particolare, è vietata la vendita di prodotti ortofrutticoli, formaggi e salumi.

È vietata la vendita di prodotti alimentari cucinati e/o preparati sul posto.

I banchi di vendita devono essere coperti obbligatoriamente con tessuto sardo di colore verde acqua, riportante nella parte frontale la dicitura "MERCATINO SERALE PALAU", con l'utilizzo di gazebo a copertura di colore bianco, con stampigliatura nella parte frontale del logo del Comune di Palau.

Per mantenere l'originalità e le particolari caratteristiche dei banchi di vendita, in caso di assenza dei titolari, gli spazi liberi sono assegnati esclusivamente a coloro che utilizzando la medesima struttura di cui sopra.

Sono stabiliti i seguenti orari di utilizzo degli stalli, che possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco:

- accesso, ore 20:00 + allestimento da completare entro e non oltre le ore 21:15
- vendita, ore 21:00 > 01:30
- sgombero, ore 01:30 > 02:00.

POSTEGGI FUORI MERCATO SU AREE PUBBLICHE E SUL DEMANIO MARITTIMO

Per l'esercizio, con cadenza giornaliera, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari e non, per il periodo che va dal 1° marzo al 31 ottobre, sono istituiti i seguenti posteggi, occupati mediante strutture diverse dagli autoveicoli, come meglio indicato nell'allegata planimetria:

- aree pubbliche: Loc. La Sciumara (ingresso spiaggia): come da indicazioni riportate nel Piano Utilizzo dei litorali (P.U.L.)
- demanio marittimo: come da indicazioni riportate nel Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.)

Gli orari di esercizio delle attività predette sono disciplinati da apposite ordinanze sindacali.

FESTE PATRONALI, PAESANE E SAGRE

In occasione della festa patronale, di altre feste e sagre è, attualmente, istituita l'area di via Fonte Vecchia, come meglio indicato nell'allegata planimetria. Per motivi di pubblico interesse, tali spazi potranno essere oggetto di nuova collocazione.

Nell'area, scoperta e non attrezzata, sono individuati 4 posteggi, dalle dimensioni di 32 mq di superficie e ml 8 di fronte.

Sono escluse le seguenti tipologie merceologiche:

- prodotti ortofrutticoli, formaggi, salumi;
- abbigliamento e calzature

POSTEGGI LIBERI

Sia nel mercato settimanale del venerdì che nel mercato serale estivo sono istituiti 3 posteggi liberi come meglio indicato nell'allegata planimetria.

In entrambi i mercati essi sono riservati esclusivamente alle produzioni individuate dall'art. 14, lett.h), della L.R. n. 5/2006 e dagli art. 1 e 7 della Deliberazione G.R. n.15/15/2007.

MODALITA' DI ACCESSO - SGOMBERO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni operatore, nel rispetto degli orari stabiliti da questo titolo, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Il veicolo deve sostare all'interno degli spazi autorizzati e, al termine degli orari previsti, deve immediatamente lasciare libera l'area assegnata e sgomberare totalmente la zona adibita al mercato.

I danni causati con i veicoli o direttamente dal titolare del posteggio, alle cose pubbliche o private durante le fasi di manovra o di occupazione saranno oggetto di richiamo-contestazione e rimborso. Tre richiami fanno perdere il diritto al posto acquisito.

CAPO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Per la tutela di interessi pubblici quali la viabilità, la vivibilità e la compatibilità con il contesto urbano, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti vie, piazze e località:

- via Fonte Vecchia
- porto commerciale
- porto turistico
- piazza del molo
- piazza Fresi
- via Roma
- piazza della Chiesa
- via Capo d'Orso
- via Nazionale
- via La Maddalena
- vicolo la Maddalena
- via Garibaldi
- via dei Mille
- viale Delle Ginestre
- via Claudio De Martis
- via Ulisse,
- via Sportiva
- piazza Due Palme
- parcheggi spiaggia la Sciumara
- belvedere di Baragge
- Porto Rafael – Punta Sardegna
- slargo piazzale parcheggio della fortezza di monte Altura
- slargo in prossimità della base logistica (vedere planimetria)
- slarghi all'ingresso del paese (vedere planimetria)
- parcheggi in loc. Porto Pollo e in prossimità dell'istmo per l'Isuledda. Con l'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.), la sosta in tali aree sarà regolata dalle sue disposizioni, alle quali sarà fatto espresso ed automatico riferimento.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Il commercio in forma itinerante su area demaniale marittima è consentito, solo previa iscrizione al registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione, esclusivamente nelle seguenti spiagge:

- Porto Pollo
- Porto Liscia
- Costa Serena
- Porto Rafael
- La Sciumara
- Isolotto
- Vena Longa
- Le Saline

Per la disciplina di dettaglio si rimanda al vigente regolamento comunale di gestione del demanio marittimo e di disciplina delle attività, predisposto dal Settore Ambiente e Demanio.

CAPO III

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, FUNZIONAMENTO DI MERCATI, FESTE, SAGRE, FIERE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE

ART. 7

CONCESSIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALE E SERALE ESTIVO E FUORI MERCATO SU AREE PUBBLICHE

L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bando pubblico di gara, in applicazione di quanto previsto al riguardo dalla normativa di settore.

Il bando pubblico è indetto ogniqualvolta si renda disponibile un numero pari al 10% dei posteggi.

Agli imprenditori agricoli, con precedenza per gli imprenditori agricoli associati, è assegnato il 30% dei posteggi nel mercato settimanale del venerdì ed in quello serale estivo.

La concessione del posteggio è rilasciata per una durata limitata (dieci anni) e non può essere rinnovata automaticamente dal concedente, se non per espressa previsione normativa comunitaria, statale o regionale.

ART. 8

ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DI PIU' CONCESSIONI

Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore:

- di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per il mercato settimanale del venerdì;
- di più di una concessione nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per il mercato serale estivo.

ART. 9

SUBINGRESSO

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale (trasferimento dell'azienda o di ramo di essa), al subentrante, previo invio in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive, di apposita pratica D.U.A.A.P. di subingresso, è assegnato il posteggio del cedente.

Al subentrante sono riconosciuti gli eventuali e legittimi titoli di priorità del cedente.

Il subentrante deve mantenere la categoria merceologica dei beni, alimentare o non alimentare, venduta dal cedente.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve darne comunicazione, entro 3 mesi dall'avvenuto subingresso. Ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio annessa.

Il subingresso difforme da quanto stabilito in questo articolo determina la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio annessa.

Prima del trasferimento d'azienda, il subentrante è tenuto ad accertare la regolarità amministrativa dell'attività o del ramo di essa che intende acquisire, tramite verifica negli uffici comunali. In particolare, il subentrante dovrà accertare che, nel frattempo, non sia intervenuta la decadenza del posteggio per superamento del numero massimo di assenze consentite.

In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, sarà dichiarata la decadenza della titolarità del posteggio, notificandolo al cedente e al subentrante. Il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune ed il subingresso non sortirà alcun effetto ai fini del trasferimento della titolarità del posteggio in capo al subentrante.

ART. 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, del posteggio avuto in concessione, se non unitamente all'azienda o ramo di essa. In tal caso, il subentrante deve mantenere lo stesso settore merceologico, alimentare o non alimentare, dei beni venduti dal cedente.

In caso di cessione, anche parziale, del solo posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza aver diritto a rimborsi o altro. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune.

ART. 11

CONCESSIONI DEI POSTEGGI NELLE FESTE PATRONALI/PAESANE E NELLE SAGRE

La domanda di assegnazione deve essere presentata al settore competente in materia di aree pubbliche entro 30 giorni prima dell'evento. I posteggi sono assegnati agli operatori in possesso di valido titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (autorizzazione/D.U.A.A.P/D.U.A.).

L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria formata in base al numero delle presenze effettive maturate dagli operatori negli ultimi tre anni (nelle feste patronali/paesane/sagre svoltesi a Palau). In assenza del requisito delle presenze, ai fini della formazione della graduatoria, sarà considerata l'anzianità di servizio risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio, in presenza dei diretti interessati.

ART. 12

FIERE

Le aree su cui si svolgono le fiere possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dall'ufficio comunale competente in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione delle fiere. La partecipazione degli operatori non in possesso di concessione di posteggio è disciplinata dall'art. 17 dell'allegato alla Deliberazione G.R. n. 15/15/2007.

ART. 13

ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA DEI POSTEGGI LIBERI

L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.

Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli di cui al comma 5 dell'art. 2 della Deliberazione G.R. n.15/15/2007.

In assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 7 della Deliberazione G.R. n.15/15/2007, agli altri operatori.

A ciascun imprenditore non può essere assegnato più di un posteggio libero.

Gli imprenditori appartenenti alle categorie di cui alle norme predette devono presentarsi, ai fini dell'assegnazione, nell'area dei posteggi liberi entro le ore 8:30 (accesso ore 08:00>08:30) e devono sgomberare entro le ore 14:00 (sgombero ore 13:00>14:00).

Ai posteggi liberi si applicano le norme previste in questo titolo.

L'assegnazione dei posteggi liberi avviene sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 della Deliberazione G.R. n.15/15/2007, applicati dagli agenti della polizia locale.

I posteggi liberi, non alimentari, del mercato serale estivo: non possono essere assegnati a identiche merceologie, né è consentita la vendita di abbigliamento non artigianale.

ART. 14

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI DELLA CONCESSIONE - SPUNTISTI

I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultano vacanti all'orario di inizio del mercato sono assegnati dagli agenti della polizia locale, per quella sola giornata, agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo la graduatoria degli spuntisti, che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.

Per spuntista s'intende l'operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio in quel mercato, aspira ad occupare, giornalmente, un posteggio vacante, per assenza del titolare o perché non ancora assegnato, e disponibile per l'assegnazione giornaliera. Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti del titolo abilitativo (da esibire in originale) all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. n. 5/2006, ed in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati dall'esibizione delle relative ricevute di versamento. Non sarà preso in considerazione il titolo abilitativo dal quale risulti che l'operatore, in quel giorno della settimana, è già titolare in altro Comune di un posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

L'assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri:

- a. numero di presenze, riferite al titolo abilitativo utilizzato sul mercato di cui trattasi;
- b. a parità di numero di presenze, anzianità di iscrizione alla CCIAA. Non si tiene conto dei periodi di cancellazione o sospensione dell'attività dalla CCIAA. L'anzianità è riferita all'operatore o, se più favorevole, a quella del suo dante causa.

La partecipazione alle operazioni di spunta vale un punto.

È conteggiata come presenza la partecipazione alla spunta anche se poi l'operatore non ottiene, per quella giornata, il posteggio.

Se l'operatore, a seguito dell'operazione di spunta, ottiene il posteggio ma lo rifiuta o comunque non allestisce il banco, non ottiene nessun punto ai fini della graduatoria, salvo i casi di giustificate necessità.

I titolari di posteggio che si presentano al mercato dopo l'orario prima indicato, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo che queste sono già state effettuate per gli operatori spuntisti.

Per la predisposizione della graduatoria degli spuntisti, il Settore Vigilanza tiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti. Sul registro sono riportati per ciascun operatore: nome e cognome; residenza, numero del codice fiscale e partita IVA; estremi e tipologia del titolo abilitativo, settore merceologico; numero iscrizione REA presso la Camera di Commercio competente.

Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria. Non è consentito sommare le presenze maturate con più titoli abilitativi di cui il medesimo operatore sia in possesso.

È confermata la graduatoria degli spuntisti agli atti della polizia locale.

ART. 15 **REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO** **RESOCONTO DELLE PRESENZE E AGGIORNAMENTO DATI**

Per ciascun mercato o fiera, il Settore Vigilanza cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione e dei Comuni con altri posteggi autorizzati.

In altro registro, tenuto dallo stesso Settore Vigilanza, sono annotati gli operatori inseriti nella graduatoria per assegnazioni temporanee (spuntisti).

Il Settore Vigilanza invia all'ufficio commercio il resoconto delle presenze annuali degli operatori del mercato settimanale entro il mese di gennaio di ogni anno.

Tutti i dati relativi ai mercati, quali numero dei posteggi, loro ubicazione e spostamenti, dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal settore vigilanza e inviati periodicamente all'ufficio commercio

ART. 16 **MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO**

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupa entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita, perde il diritto al medesimo. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione, il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 8.

ART. 17 **ASSENZE**

Nel mercato del venerdì è consentito effettuare nell'anno solare un numero di assenze pari a 12 giornate di mercato.

Ne consegue la decadenza dalla concessione del posteggio per l'operatore che si assenti per 13 giornate di mercato. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune.

Nel mercato serale estivo è consentito effettuare un numero di assenze pari a 5 giornate per ogni mese di mercato. Le assenze superiori a questo limite comportano la decadenza dalla concessione del posteggio che rientra, di conseguenza, nella disponibilità del Comune.

ART. 18

ASSENZE GIUSTIFICATE

Sono considerate assenze giustificate quelle previste dall'art. 17, comma 2, lettere e) della L.R. n. 5/2006.

La giustificazione dell'assenza può essere inviata via PEC o protocollazione diretta. In caso di trasmissione a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale.

Le giustificazioni delle assenze riguardano sempre il titolare della concessione del posteggio, se impresa individuale, o il legale rappresentante se società.

ART. 19

SCHEDARIO DELLE IMPRESE

Il Settore Vigilanza tiene, ai sensi dell'art. 18 della D.G.R. n. 15/15 del 19/04/2007, lo schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche.

ART. 20

PERIODI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività commerciale sulle aree pubbliche si svolge nei periodi e negli orari indicati nella prima parte di questo titolo o nel provvedimento istitutivo di un determinato evento. Se la giornata di svolgimento del mercato settimanale ed agricolo ricade in giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

ART. 21

CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm. 50. Il tendone sul banco deve coprire fino al suolo e può sporgere di mt. 2 oltre il confine del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm sul fronte e 20 cm sui lati dalla verticale del perimetro del posteggio e debbono essere collocate ad una altezza minima dal suolo non inferiore a metri 2 misurati nella parte più bassa, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

ART. 22

REGOLE E LIMITAZIONI NELL'USO DEL POSTEGGIO

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (autorizzazione/D.U.A.A.P/DUA) ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Nei posteggi è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purché essi siano contenuti entro gli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto alla strada o al perimetro della piazza. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

In caso di particolari ed avverse condizioni meteorologiche è consentito derogare a quanto disposto nel precedente comma, previa autorizzazione dell'agente di polizia locale di turno al mercato.

L'occupante il posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato solamente per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati completamente liberi da ogni ingombro.

È obbligatoria la permanenza nel mercato settimanale degli operatori fino alle ore 13:00. Chi abbandona il mercato prima di tale ora è considerato assente ingiustificato, salvo i casi di avverse condizioni meteorologiche o di giustificate necessità.

Ciascun titolare/occupante deve avere a disposizione nel proprio stallo un piccolo estintore portatile omologato e certificato a salvaguardia della sicurezza pubblica.

ART. 23 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Per garantire il migliore svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi.

Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e radio, per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. E' consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

ART. 24 ORDINE E PULIZIA DEI MERCATI

L'ordine e la disciplina dei mercati sono assicurati dagli agenti della polizia locale, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio ben pulito e di raccogliere i rifiuti o i residui negli appositi contenitori differenziati.

I venditori debbono mantenere puliti ed ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dai regolamenti comunali.

I venditori devono aver cura di non danneggiare o insudiciare gli impianti dei mercati. In particolare, è vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. È altresì vietato depositare rifiuti nelle airole pubbliche o, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacente. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART. 25 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI MERCATI

Gli impianti elettrici dei mercati, necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita, sono realizzati dal Comune. Il loro utilizzo, da parte dei concessionari, deve essere conforme e rispondente alle normative vigenti in materia.

Il Comune è responsabile della fornitura di energia elettrica fino alla "presa di corrente" ubicata sul quadro. Eventuali danni, a persone o cose, che dovessero derivare dall'utilizzo dell'energia dalla "presa" in poi saranno a totale carico del concessionario, esonerando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 26 PUBBLICITA' DEI PREZZI

L'operatore è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi di vendita così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 5/2006.

- 1) I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono riportare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, nonché la provenienza e la produzione.

- 2) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.
- 3) Si applichino inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
- 4) Le indicazioni dovranno essere in lingua Italiana ed Inglese.

ART. 27

NORME IGIENICO SANITARIE

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.

I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 1 dal suolo.

I banchi dove sono esposti prodotti alimentari devono essere di materiale lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne.

I banchi per la vendita dei prodotti ittici devono possedere:

- sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo (i molluschi devono essere tenuti separati dalle altre specie ittiche);
- lavello con erogatore automatico;
- idoneo serbatoio per la raccolta delle acque reflue;
- adeguato piano di lavoro.

La certificazione di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

L'abbigliamento professionale e la divisa di lavoro dei concessionari deve rispettare la normativa di settore applicabile alla particolare tipologia di attività.

ART. 28

NORME DI SICUREZZA

Per la preparazione di cibi destinati alla vendita e, ove consentita, alla somministrazione, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE e conformi alla normativa di settore.

L'uso di apparecchi alimentati a gas per la cottura di alimenti è consentito solo nei posteggi fuori mercato su aree pubbliche e sul demanio marittimo comunale ed in occasione delle feste patronali/paesane e sagre.

ART. 29

DIVIETI DI VENDITA E VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

Nei mercati è vietata la vendita di animali vivi, salvo quelli destinati al consumo alimentare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

È vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.

Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni alle disposizioni di cui all'art. 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 30,00 ovvero, ai sensi dell'art. 2 del DPR 28 maggio 20001 n. 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di

scarso valore commerciale.

La vendita di qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio è soggetta al possesso di apposita D.U.A.A.P. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato, necessari per la vendita di determinati prodotti.

ART. 30

SCAMBIO E SPOSTAMENTO DI POSTEGGI

Lo scambio di posteggi tra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, è consentito previa presentazione di apposita domanda, da inviare con firma congiunta al Comune che provvederà al rilascio di una nuova concessione, tenendo conto delle priorità discendenti dalla graduatoria di assegnazione dei posteggi.

È altresì consentito il cambio di posteggio con uno disponibile.

ART. 31

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comporti una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, purché sussistano le condizioni di viabilità pedonale, accessibilità ai posteggi e di sicurezza. L'accoglienza delle domande, da parte dell'Ufficio, comporta l'aggiornamento della planimetria dell'area mercatale.

ART. 32

SOPPRESSIONE O TRASFERIMENTO DEI MERCATI

La soppressione definitiva del mercato può essere disposta in presenza delle seguenti condizioni:

- caduta sistematica della domanda;
- numero esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attività verificatasi con la decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore non altrimenti eliminabile.

Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità e traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, su parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo del mercato o parte di esso o la sua soppressione per sostituzione di altro mercato di minore o maggiore numero di posteggi, contestualmente costituito. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nel mercato e titolari di concessione.

In occasione di eventi o manifestazioni organizzate dal Comune, i mercati potranno non avere luogo: gli assegnatari saranno tempestivamente avvisati.

Una volta assegnata, la dislocazione dei posteggi può variare in relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

ART. 33

ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E DI NUOVI POSTEGGI

L'istituzione di nuovi mercati è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 dell'allegato alla Deliberazione G.R. n. 15/15/2007.

L'istituzione di nuovi singoli posteggi è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che andrà ad integrare questo titolo.

In entrambi i casi l'assegnazione dei posteggi avverrà mediante bando pubblico di gara così come stabilito dal precedente articolo 1.

ART. 34

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

Per evitare che l'attività in forma itinerante si eserciti occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico, dando vita di fatto ad un posteggio, lo stazionamento è consentito limitatamente al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza,

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita/somministrazione e la merce non siano poste a contatto con il terreno. In particolare, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

È vietato collocare tavoli, sedie, sgabelli e simili sul suolo pubblico.

Le appendici del veicolo, durante la sosta, non devono costituire pericolo per i veicoli in transito e per i passanti e non possono superare i limiti della carreggiata o del parcheggio.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

ART. 35

SANZIONI

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche in violazione dell'art. 15 della L.R. n. 5/2006 o in aree in cui sia vietato, è punito con le sanzioni amministrative comminate dall'art. 18 della medesima legge, che qui si richiama, in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 ed alla sospensione immediata dell'attività di vendita.

Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art. 18, comma 4, L.R. n. 5/2006);

Chiunque trasgredisce alle norme di questo titolo, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti o norme speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (art. 7 bis Dlgs. 267/2000), (pagamento in misura ridotta € 100,00);

ART. 36

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;
- mancato pagamento delle tasse e corrispettivi relativi;
- mancato utilizzo del posteggio ai sensi dell'art.11, salvo i casi di assenze giustificate;
- mancato rispetto igienico sanitario;
- mancato rispetto delle regole statutarie.

ART. 37

CANONE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I titolari di posteggio e gli assegnatari dei posteggi liberi sono tenuti al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico, le cui tariffe, forme di riduzione/esenzione e modalità di riscossione sono stabilite dalle apposite Deliberazioni del Consiglio Comunale e dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche in base ai mesi annuali di apertura attività.

La medesima disciplina tariffaria è applicata ai titolari di esercizi di vicinato che fanno richiesta di occupazione di suolo pubblico.

ART. 38

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato in questo titolo, si applicano le disposizioni contenute nella normativa di settore.

Titolo III

attività di somministrazione di alimenti e bevande

ART. 39 OGGETTO

Questo titolo:

- disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico sulla base:
 - o della L.R. 18 maggio 2006 n. 5;
 - o delle direttive generali approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.54/3 del 28/12/2006, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5;
 - o del D.LGS n. 59/2010;
 - o dell'art. 34 del D.L. n. 201/2011 (decreto
 - o Salva Italia) convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 (decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; del D.L. n. 5/2012 (decreto Semplifica Italia) convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- fissa le regole di presentazione della D.U.A. (dichiarazione unica autocertificativa) per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L.R. n. 24/2016 e della D.G.R. n. 49/19/2019.

ART. 40 CRITERI DI DISCIPLINA

Per garantire il processo di liberalizzazione introdotto dalle direttive generali richiamate dall'art.1 e ribadito dai predetti decreti, i criteri di disciplina comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non stabiliscono alcuna forma di contingentamento, né numerico né di altro tipo.

ART. 41 COMPETENZE DELL'UFFICIO COMMERCIO

L'ufficio commercio provvede alla valutazione nel merito delle D.U.A. inviate allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (S.U.A.P.E), ai sensi della citata L.R. n. 24/2016 e della relativa D.G.R. n. 49/19/2019.

ART. 42 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che, al suo interno, è suddivisa nelle seguenti sottocategorie (Reg. CE n. 852/2004):

- produzione pasti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi);
- somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting);
- ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole);
- bar e altri esercizi simili (con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda - enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda);
- ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc. ecc)

Le predette sottocategorie hanno facoltà di vendere per asporto e consegnare a domicilio i prodotti oggetto della loro attività.

ART. 43 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE

Sono consentiti l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici compresi i biliardi, nonché l'effettuazione del gioco delle carte e di altri giochi di società.

È possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico e, in particolare, delle ordinanze sindacali che disciplinano gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e la diffusione musicale.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso di apparecchi e congegni automatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo.

La pratica dei giochi negli esercizi disciplinati dalla citata legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella, vidimata dal Comune ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 44

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande soltanto coloro in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate delle direttive di liberalizzazione e delle direttive recanti misure transitorie.

ART. 45

ELEMENTI DELLA D.U.A.

La D.U.A. per l'apertura, il subingresso o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile nel portale Sardegnainpresa:

- deve essere presentata, in modalità telematica, al SUAPE
- ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati. In ogni momento il Comune può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione del titolo abilitativo all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo.

Nel caso di subingresso per causa morte, il possesso dei suddetti requisiti morali e professionali deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

ART. 46

ALLEGATI ALLA D.U.A.

Alla D.U.A. devono essere allegati:

- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto ovvero in caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali: per essi, è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno;
- la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa;
- se del caso, documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- notifica igienico-sanitaria e, in particolare, esclusi i subingressi senza variazioni dell'attività, dei locali e delle attrezzature;

la **relazione tecnica** relativa alla produzione, a firma del titolare, che descriva:

- il ciclo o i cicli di produzione e/o distribuzione, con la specificazione della funzione degli impianti e delle attrezzature da utilizzare, dei metodi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, dalla materia prima al prodotto finito, compreso l'eventuale confezionamento;
- l'elenco dei prodotti finiti e delle eventuali materie prime;

- la potenzialità produttiva e/o distributiva;
la **relazione descrittiva** dei locali, degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare.

ART. 47

LOCALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

I locali destinati all'attività, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono:

- avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata;
- garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché senso-percettive per non vedenti e ipovedenti.

Salvo che sia accessoria e funzionale ad una struttura ricettiva, è vietato lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, su area privata, mediante utilizzo di furgoni / motocarrozette / roulotte / veicoli vari e/o casette mobili / prefabbricati di qualsiasi tipo.

ART. 48

IMPATTO ACUSTICO ED AMBIENTALE

Quando ne ricorra la necessità, il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'utilizzo degli spazi esterni, tenendo conto del decoro urbano, in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

ART. 49

ORARIO GIORNALIERO

Gli orari di apertura e di chiusura delle attività sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e massimo stabilito dal Sindaco con propria ordinanza.

Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo con l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

È consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione, esclusivamente all'interno del locale ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, la permanenza nel locale, fermo restando la chiusura dell'esercizio e l'inibizione all'accesso di nuovi clienti oltre l'orario di apertura consentito.

La sosta degli avventori negli spazi all'aperto comunque a servizio dell'esercizio, deve essere interdetta con idonei mezzi al di fuori dell'orario di funzionamento dell'esercizio.

ART. 50

CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE APERTI AL PUBBLICO

La chiusura temporanea delle attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia, solo se di durata superiore a trenta giorni consecutivi e deve essere resa nota al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

Il sindaco, per assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno delle attività. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico con l'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Le attività possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.

ART. 51 PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per le bevande, con l'esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
- b) per gli alimenti, con la stessa modalità di cui alla lettera a), con l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

Se nell'esercizio è effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

I listini devono essere scritti minimo in duplice lingua italiano e Inglese.

ART. 52 REVOCA E SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

Il titolo abilitativo è revocato nei casi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 5/2006

Se il titolare non rispetta gli orari, le disposizioni regolamentari e le indicazioni operative fissate dal Comune per la tutela della quiete pubblica, è soggetto alle sanzioni previste in questo titolo e, in caso di recidiva, alla sospensione dell'attività.

I provvedimenti di revoca e di sospensione del titolo abilitativo sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo o a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:

- a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici;
- b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
- c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

ART.53 ATTIVITÀ STAGIONALI

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni sessanta e non superiori a giorni 180, come previsto dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. n. 5/2006, per ciascun anno solare.

ART.54 ATTIVITÀ ESERCITATE IN OCCASIONE DI EVENTI TEMPORANEI

L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste o altri eventi temporanei è disciplinata dall'art. 51 della L.R. n. 24/2016

L'attività non può avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore ai quindici giorni.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite, svolte da enti non a scopo di lucro, non sono soggette alla presentazione di apposita pratica al S.U.A.P.E., salvo il rispetto degli adempimenti in materia igienico-sanitaria.

ART.55 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uso attrezzati, è soggetta all'invio di apposita D.U.A.

È vietato somministrare, mediante distributori automatici, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 21 gradi.

ART.56 SANZIONI

Le violazioni al presente titolo sono sanzionate ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 5/2006.

Le sanzioni previste dalla legge per le violazioni commesse nel territorio di propria competenza sono irrogate dal Comune. Allo stesso pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il Comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

Il titolo abilitativo può essere sospeso per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

ART.57 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato in questo titolo, si applicano le disposizioni contenute nella normativa di settore.

Titolo IV
attività di acconciatore ed estetista

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 58 OGGETTO

Questo titolo disciplina:

- le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, regolate dalla Legge n. 161/1963 e n.174/2005 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
- l'attività di estetista ed i relativi mestieri affini, compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, come descritta e disciplinata dalla Legge n. 1/1990.

ART. 59 PRINCIPI GENERALI

La disciplina delle attività di questo titolo si fonda sui seguenti principi generali:

- valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell'art. 1 della Legge n.443/1985;
- liberalizzazione delle attività produttive ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 201/2011 (decreto Salva Italia) convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 (decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; del D.L. n. 5/2012 (decreto Semplifica Italia) convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- unificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, ai sensi della L.R. n.24/2016 e le relative circolari applicative.

Per quanto non espressamente disciplinato in questo titolo, si rinvia alla normativa di settore vigente in materia e, in particolare, alla legge n.40/2007, al D.Lgs. n.59/2010, al D.Lgs. n. 147/2012 ed al D.M. n. 110/2011.

CAPO II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ART. 60

REQUISITI

Per poter esercitare l'attività di acconciatore occorre:

- a) il possesso dell'abilitazione professionale, come previsto dall'art. 3 della Legge n.174/2005, o dei requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012;
- b) il possesso dei requisiti antimafia stabiliti dal D.Lgs. n.159/2011
- c) in caso di utilizzo di apposito locale, l'immobile deve essere conforme ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari stabiliti dalla normativa di settore.

ART. 61

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività può essere esercitata anche nelle forme e nei modi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 174/2005.

Così come stabilito dal successivo comma 4 della citata legge, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

CAPO III ATTIVITA' DI ESTETISTA

ART. 62 REQUISITI

Per poter esercitare l'attività di estetista occorre:

- a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla L. n. 1/1990
- b) il possesso dei requisiti antimafia stabiliti dal D.Lgs. n.159/2011
- c) in caso di utilizzo di apposito locale, l'immobile deve essere conforme ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari stabiliti dalla normativa di settore.

ART. 63 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività può essere esercitata anche nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4, comma 5, della Legge n. 1/1990.

Così come stabilito dal successivo comma 6 della citata legge, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

CAPO IV

NORME COMUNI ALLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ART. 64

AVVIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività in seguito a:

- apertura di nuovo esercizio o trasferimento di sede;
- subingresso, trasferimento, modifiche e/o ampliamento dei locali

può essere effettuato dalla data di invio al S.U.A.P.E, in modalità telematica attraverso il portale sardegnaimpresa, di apposita D.U.A. (Dichiarazione Unica Autocertificativa).

ART. 65

CONTENUTI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.U.A.)

La D.U.A di cui all'art. 7, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il portale sardegnaimpresa, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente o dell'impresa;
- b) il certificato o l'autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda, ai sensi delle leggi n. 161/1963, n. 1/1990 e n. 174/2005
- c) l'eventuale autocertificazione che attesta l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- d) l'ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività
- e) l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività)

Devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:100 dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature ed arredi;
- descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
- copia delle certificazioni di conformità degli impianti o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti.

La D.U.A. priva degli elementi essenziali elencati ai precedenti punti e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.

ART. 66

ORARI, TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

I giorni e gli orari di apertura sono liberamente determinati dall'esercente, comprese le giornate domenicali e festive, con l'unico onere di renderli visibili al pubblico, mediante affissione sulla porta di accesso all'attività. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

All'interno del locale di svolgimento dell'attività devono essere esposte le tariffe delle prestazioni praticate.

ART. 67

SOSPENSIONE A RICHIESTA DEL TITOLARE

La sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve essere preventivamente comunicata all'ufficio commercio e non può superare il termine di un anno, a pena di revoca del titolo abilitativo. La ripresa dell'attività deve essere preventiva comunicata all'ufficio commercio.

ART. 68

VENDITA DI PRODOTTI ACCESSORI

Possono essere venduti prodotti cosmetici inerenti i trattamenti ed i servizi effettuati, solo in modo accessorio e funzionale all'attività principale esercitata.

In caso contrario, è necessario presentare apposita D.U.A. di avvio di attività, secondaria, di esercizio di vicinato.

ART. 69**VIGILANZA E SANZIONI**

Le violazioni delle norme di questo titolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 1/1990 e dall'art. 5 della L. n. 174/2005, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

È disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:

- esercizio abusivo dell'attività;
- perdita dei requisiti igienico-sanitari o edilizio-urbanistici o professionali o morali;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio dell'attività non deve causare disturbo alla quiete, alle attività e al riposo delle persone e deve comunque essere svolto nel rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991, dalla L. 26.10.1995 n°447 e dal D.P.C.M. 14.11.1997. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 447/1995 chiunque superi i valori limite vigenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.160,00.

Le violazioni delle disposizioni contenute in questo titolo e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella Sezione I, Capo I e II della Legge n. 689/1981.

ART. 70**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non espressamente disciplinato in questo titolo, si applicano le disposizioni contenute nella normativa di settore.

Titolo V

autoservizi pubblici non di linea: taxi e noleggio con conducente

ART. 71 OGGETTO

Questo titolo disciplina, sulla base dei principi stabiliti dalla legge n. 21/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme che regolano la materia, l'esercizio del trasporto pubblico non di linea con riferimento sia ai servizi di taxi e noleggio con conducente (NCC) non liberalizzati svolti con veicoli M1, che al servizio di noleggio con conducente liberalizzato.

ART. 72 DEFINIZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi taxi e NCC svolti con veicoli M1, definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21/1992, provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto (oltre al conducente), svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio di NCC liberalizzato è quello svolto con motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e del comma 11-bis, del D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011. Non è necessario per queste categorie di veicoli stabilire un numero massimo di titolarità da attribuire con bando di pubblico concorso. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e nel rispetto delle disposizioni di questo titolo, possono esercitare l'attività senza ulteriori vincoli.

ART. 73 SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

I veicoli M1 in servizio taxi e NCC possono essere impiegati per l'espletamento di forme sussidiarie od integrative dei trasporti di linea nei modi stabiliti dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

ART. 74 CONTINGENTE DELLA TITOLARITÀ DEI TAXI E DEGLI NCC SVOLTI CON VEICOLI M1

1. Il contingente del servizio di taxi è costituito da 6 titolarità; quello degli NCC da 13.
2. Il numero delle predette titolarità è determinato attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata sui criteri indicati nell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n.32/55 del 08/08/2019 a cui è fatto espresso riferimento.
3. In particolare, al fine del rilascio di nuove titolarità, il Comune, sentita la Commissione Consultiva disciplinata dagli artt. 42 e ss. di questo titolo, predispone una relazione tecnica ai sensi del comma 2 della citata deliberazione regionale.

ART. 75 TITOLO PER L'AVVIO DEI SERVIZI DI TAXI E NCC

1. L'esercizio dei servizi di taxi e N.C.C, svolti con veicoli M1, è subordinato alla presentazione di apposita D.U.A. (dichiarazione unica autocertificativa) allo S.U.A.P.E (sportello unico per le attività produttive e l'edilizia).
2. La presentazione della predetta D.U.A. è subordinata al rispetto, tra l'altro, degli artt. 8 e 9 della legge n. 21/1992 e di quanto stabilito da questo titolo per il rilascio di nuove titolarità e la trasferibilità delle titolarità già assegnate.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle titolarità di taxi e NCC sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992.
4. L'esercizio del servizio NCC liberalizzato è soggetto a D.U.A. ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e della L.R. n.24/2016, da inviare allo S.U.A.P.E. in modalità telematica.
5. Le D.U.A. predette devono essere presentate nel rispetto di quanto stabilito dal successivo.

ART. 76 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA D.U.A.

1. Ai fini della ricevibilità della D.U.A. è necessario che l'interessato:

- a) sia iscritto, se necessario, nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, legge n. 21/1992);
- b) sia proprietario o comunque abbia la piena disponibilità giuridica del mezzo utilizzato per l'esercizio del servizio;

2. Per l'esercizio del servizio NCC, liberalizzato e non liberalizzato, è richiesta, inoltre, la disponibilità di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale.

L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Se la rimessa è adibita ad usi plurimi ovvero è contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa.

In ogni caso l'ufficio comunale competente può procedere ad accertamenti d'ufficio, a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare la correttezza formale e sostanziale della D.U.A.

ART. 77

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. I servizi taxi e N.C.C. possono essere esercitati secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge n. 21/1992, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.

ART. 78

COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, i titolari di servizio taxi o N.C.C., liberalizzato e non, possono avvalersi, nello svolgimento dell'attività, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio.

2. Gli interessati debbono trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. L'elenco deve essere allegato in copia alla D.U.A. o alla licenza/autorizzazione.

ART. 79

AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di taxi o NCC possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la titolarità, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

3. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di N.C.C., ossia partenze e destinazioni, possono ricadere all'interno dell'intero territorio regionale. Se presente nel territorio comunale il servizio taxi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico dei veicoli M1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno delle rimesse.

ART. 80

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITÀ DI TAXI E NCC

1. Le titolarità per l'esercizio del servizio di Taxi e NCC svolti con veicoli M1 sono assegnate in seguito a pubblico concorso.

2. Se si verifica una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Non può partecipare al concorso chi :

- a) ha trasferito altra titolarità di taxi o NCC nei cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando pubblico, come stabilito dall'art. 9, comma 3, della legge n.21/1992;
- b) ha la titolarità del servizio taxi o N.C.C. rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo previsto dall'art. 8 della legge n. 21/1992.

ART. 81

CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di pubblico concorso deve, tra l'altro, indicare:
 - a) il numero delle titolarità da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) i requisiti per il rilascio della titolarità;
 - d) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della legge 21/92 - ed il relativo punteggio;
 - e) materie d'esame.
2. L'aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di NCC per lo stesso periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della titolarità per l'esercizio del servizio.
3. La residenza nel Comune che approva il bando di concorso non costituisce titolo oggetto di valutazione.
4. La disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing) dell'autovettura nonché la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, della sede e della rimessa dovranno essere possedute al momento dell'avvio dell'attività.

ART. 82

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCORSO

1. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione delle titolarità di Taxi e N.C.C. devono essere presentate secondo le prescrizioni indicate, di volta in volta, nell'apposito bando.
2. L'ufficio comunale competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che è approvato con determinazione del responsabile del settore.

ART. 83

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Con provvedimento del responsabile del settore competente è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Responsabile suddetto o suo delegato, con funzioni di Presidente, e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente nominato dallo stesso responsabile.
2. La Commissione opera come collegio perfetto e redige la graduatoria dei candidati ammessi.
3. Il verbale della seduta della Commissione è successivamente approvato con determinazione del responsabile del settore competente.

ART. 84

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ART. 85

ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITÀ DEI SERVIZI TAXI E NCC

1. Entro 10 giorni dall'esecutività della determinazione del responsabile del settore che approva la graduatoria, l'ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione unica autocertificativa (D.U.A.).

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della D.U.A., il responsabile del settore adotta una determinazione con la quale dà atto che, a seguito di positiva verifica formale e sostanziale, il concorrente è abilitato ad esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della D.U.A.

ART. 86

INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della titolarità di taxi o NCC deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 30 giorni dalla presentazione della D.U.A.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione del responsabile per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dell'inizio del servizio di taxi, l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo e tariffe approvate dal Comune che ha rilasciato la titolarità all'esercizio dell'attività.

ART. 87

VALIDITÀ DELLE TITOLARITÀ DEI SERVIZI TAXI E NCC

1. Le titolarità dei servizi taxi e NCC svolti con veicoli M1 hanno validità illimitata, a condizione che siano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente titolo per l'assegnazione della titolarità e per l'esercizio della professione.

ART. 88

TRASFERIBILITÀ DELLA TITOLARITÀ DEI SERVIZI TAXI E NCC

1. La titolarità del servizio taxi e NCC fa parte della dotazione d'azienda ed è trasferibile ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione, per atto fra vivi o a seguito di decesso del titolare.
2. Atto fra vivi:
 - a) è ammesso nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992;
 - b) il subentrante deve inviare al S.U.A.P.E. apposita D.U.A. di subingresso;
3. Decesso del titolare:
 - a) gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento;
 - b) il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività - in tal caso si rende necessario la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento - o ad un terzo designato da tali eredi nel termine perentorio di due anni dal decesso;
 - c) durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto abilitato all'esercizio della professione;
 - d) se il trasferimento non si perfeziona nell'arco del biennio, la titolarità è revocata;
 - e) gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età;
 - f) ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

ART. 89

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DI TAXI E NCC

1. Il titolare di servizio taxi e NCC può farsi sostituire alla guida da altri soggetti, che abbiano i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, nei casi e nelle forme stabiliti dall'art. 10 della legge n. 21/1992.
2. Il titolare di servizio taxi e NCC deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
 - il motivo della sostituzione;

- la durata della sostituzione;
- il documento d'identità, la patente di guida, il C.A.P. e l'iscrizione al ruolo dei conducenti del sostituto;
- il contratto di lavoro.

ART. 90

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DEL TAXI IN CASO DI TURNAZIONI INTEGRATIVE

Come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, per assicurare al servizio di taxi l'adeguamento dei livelli essenziali di offerta necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, il Comune, con ordinanza del Sindaco e sentita la Commissione Consultiva prevista da questo titolo, può disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni stabiliti.

Per l'espletamento del servizio integrativo, i titolari si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 21/1992, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge medesima. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa e la documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 19, deve essere trasmessa al competente ufficio comunale almeno il giorno precedente all'avvio del servizio.

ART. 91

FERMO TAXI

Il titolare di servizio taxi che, nei casi e nelle forme stabilite dall'art. 10 della legge n. 21/1992, anziché chiedere la sostituzione voglia tenere fermo il mezzo, può attuare il "fermo taxi" per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio comunale almeno 15 giorni prima.

ART. 92

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Gli autoveicoli M1 adibiti al servizio Taxi o N.C.C. devono:

- a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri (escluso il conducente);
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal primo gennaio 1992.

ART. 93

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

1. Oltre alle caratteristiche prescritte dal precedente articolo, l'autoveicolo taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicati all'art. 23 di questo titolo;
- b) avere a bordo il tariffario autorizzato dal Comune a disposizione dell'utenza. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente, deliberate dal Comune, devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana e inglese;
- c) avere fissata all'interno dello sportello sinistro una targa recante il codice identificativo della D.U.A. ed il nominativo del titolare della stessa. All'esterno nella parte posteriore della carrozzeria deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Palau, il codice identificativo della D.U.A. e l'iscrizione "Servizio pubblico" in colore nero;
- d) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile, con dicitura "TAXI", durante il servizio;
- e) esporre - in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale - contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati.
- f) essere del colore stabilito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;

1. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

2. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento del presente titolo sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.

ART. 94

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.

Oltre alle prescrizioni sulle caratteristiche dei veicoli, l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. svolto con veicolo M1, deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta 'noleggio' ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura 'N.C.C.', lo stemma comunale ed il codice identificativo della D.U.A. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Comune. L'autoveicolo inoltre deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dal Comune.

ART. 95

TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

ART. 96

PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dal Comune.

ART. 97

CONTROLLO DEI VEICOLI

Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture M1 adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli periodici da parte del

competente ufficio comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

ART. 98

SOSTITUZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DELL'AUTO DI SERVIZIO

1. Il titolare del servizio taxi e NCC, il cui veicolo si trovi nell'improvvisa impossibilità di circolare per motivi tecnici, come guasto meccanico o incidente stradale, deve presentare all'ufficio commercio una richiesta di sostituzione temporanea auto.
2. La richiesta deve specificarne i motivi, la durata del fermo tecnico ed i dati dell'auto sostitutiva, allegando il foglio di ingresso in officina.
3. Il titolare del servizio taxi e NCC, a seguito di acquisto di nuovo veicolo e conseguente presentazione di apposita D.U.A. di sostituzione permanente della vettura, può nel frattempo presentare all'ufficio commercio una richiesta di utilizzare il nuovo veicolo, nelle more della definizione del relativo procedimento amministrativo.
4. In caso di controllo, l'autorizzazione comunale alla sostituzione temporanea auto o all'utilizzo dell'auto di cui alla predetta D.U.A. deve essere esibita agli organi di vigilanza, congiuntamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

ART. 99

STAZIONAMENTO TAXI

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. I tassisti devono prendere posto ed essere presenti, durante la sosta, con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. l'uso delle aree di sosta può essere vietato, con ordinanza del Sindaco, se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
5. 5.. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 200 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.

ART. 100

OBBLIGHI DEL SERVIZIO N.C.C SVOLTO CON VEICOLI M1

1. I titolari del servizio NCC svolto con veicoli M1 devono rispettare i seguenti obblighi:
 - a) la disponibilità di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale. Tale obbligo è requisito essenziale sia per il conseguimento che per il mantenimento della titolarità per l'esercizio del servizio;
 - b) la compilazione e tenuta di un foglio di servizio con i dati indicati nell'art. 11 della legge n. 21/1992;
 - c) l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. E' fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale, mediante telefax, mail, segreteria telefonica, SMS e successivamente trascritte nel foglio di servizio;
 - d) in caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico, dovrà essere annotata la variazione e le cause.

ART. 101

TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di servizio taxi o N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

ART. 102

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano ed i relativi supplementi, sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi - pubblici e privati - convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo del 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada). Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.
7. I titolari di servizio taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92 nonché le centrali Radio Taxi, possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione all'utenza e adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale.
8. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi - pubblici e privati - convenzioni o abbonamenti che prevedono variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
9. Qualora, per avaria del veicolo o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

ART. 103

REGOLAMENTAZIONE DEI TURNI DEL SERVIZIO TAXI

1. Il servizio taxi è regolato, per turni stabiliti con ordinanza del sindaco, in relazione alle esigenze dell'utenza ed allo scopo di favorirne la mobilità.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. I periodi di maggiore afflusso turistico prevedono turni integrativi di servizio rispetto a quelli minimi.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare i tempi e gli orari di servizio anche nei casi di emergenza, dovuta a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali.

ART. 104

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI E DEL SERVIZIO NCC

Nell'esercizio dell'attività i conducenti di taxi e NCC hanno l'obbligo di:

1. applicare sull'autovettura i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati negli articoli precedenti di questo titolo;
2. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
3. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
4. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
5. non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti invalidi e dei cani dei non vedenti;
6. richiedere quale compenso solo l'importo indicato dal tassametro ed i supplementi autorizzati secondo quanto previsto da questo titolo e per i conducenti di NCC l'importo pattuito;
7. non interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di forza maggiore o di pericolo o comunque di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio;
8. rilasciare al cliente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;

ART. 105

NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI

Nell'esercizio dell'attività i conducenti taxi hanno l'obbligo di:

1. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all'interno del territorio comunale, salvo il diritto alla sicurezza del conducente;
2. azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la centrale radio o la postazione telefonica agli stazionamenti;
3. per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve avvertire il cliente del momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana;
4. attivare l'illuminazione del segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile;
5. seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione;
6. iniziare il servizio nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza;

ART. 106

NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NCC

Nell'esercizio dell'attività i conducenti NCC hanno l'obbligo di:

1. accettare la prenotazione del servizio presso la rimessa, la sede del vettore o tramite qualsiasi dispositivo informatico/elettronico inserendo poi nel foglio di servizio l'avvenuta prenotazione;
2. riportare la vettura nella rimessa non appena concluse le prestazioni inserite nel foglio di servizio;
3. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione del servizio;
4. comunicare all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa entro 7 giorni dal suo verificarsi.

ART. 107

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), ai titolari di servizio Taxi e NCC, ai loro sostituti, dipendenti ed ai collaboratori familiari, si applicano le sanzioni previste nei seguenti articoli.

ART. 108

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Si applica l'art.11-bis della Legge n.21/1992, che commina sanzioni che vanno dalla sospensione sino alla cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in caso di inosservanza:

1. da parte dei conducenti di taxi, di quanto disposto in tema di regolamentazione dei turni;
2. da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della Legge n.21/1992 e dalle norme di comportamento specifiche per lo svolgimento del servizio previsto da questo titolo.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della citata Legge n.21/1992 è punita:

- a. con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b. con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c. con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d. con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

L'avvenuta applicazione della sanzione è comunicata alla Camera di Commercio del Nord Sardegna, ufficio Ruolo dei conducenti, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 109

REVOCA DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO TAXI E NCC

Il competente ufficio comunale dispone la revoca della titolarità del servizio taxi e NCC nei seguenti casi:

- a) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione del servizio;
- b) la cancellazione dal ruolo;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento della titolarità dei servizi.

La revoca è comunicata all'ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, alla Camera di Commercio del Nord Sardegna, ufficio Ruolo dei conducenti; alla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato dei trasporti, servizio della mobilità.

ART. 110

DECADENZA DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO TAXI E NCC

Il competente ufficio comunale dispone la decadenza della titolarità del servizio taxi e NCC nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti da questo titolo;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore;

La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, alla Camera di Commercio del Nord Sardegna, ufficio Ruolo dei conducenti; alla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato dei trasporti, servizio della mobilità.

ART. 111

ULTERIORI SANZIONI

La violazione delle norme generali e specifiche di comportamento comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00. Le sanzioni pecuniarie saranno comminate solidalmente a carico del sostituto/dipendente/ collaboratore familiare e titolare del titolo abilitativo/licenza/autorizzazione.

ART. 112

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della titolarità del servizio di taxi e NCC, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

ART. 113

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il Comune, attraverso i settori competenti, il sito internet istituzionale www.palau.it, l'ufficio turismo e mediante apposita segnaletica, garantisce la necessaria informazione all'utenza sui seguenti punti:

1. luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi;
2. elenco dei noleggiatori con relativo numero telefonico.

Gli utenti, per segnalare eventuali disservizi, possono rivolgersi al competente ufficio comunale ovvero direttamente alla Polizia Locale.

ART. 114
COMMISSIONE CONSULTIVA
Composizione e nomina

1. Con determinazione del responsabile del settore competente è nominata una commissione consultiva composta da 3 membri individuati nel modo seguente:
 - a) un esperto del settore designato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante per il settore taxi, con funzioni di componente;
 - c) un rappresentante per il settore noleggio con conducente;designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello statale e comunale.
2. Le suddette organizzazioni devono designare i rappresentanti indicati ai punti b) e c) del comma 1, entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta inviata dal competente ufficio comunale.
Scaduto questo termine, la Commissione è costituita dall'esperto del settore designato dal Sindaco e dal rappresentante per il quale sia intervenuta la designazione nel termine prima citato.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale indicato dal Presidente.
4. La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
5. I suoi componenti possono essere sostituiti, in ogni momento, per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle organizzazioni di categoria che li hanno rispettivamente designati.

funzioni

6. La Commissione ha funzioni consultive e non vincolanti su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio taxi e ncc.
7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) determinazioni delle tariffe;
 - d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;
 - e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.
8. se il parere obbligatorio non è espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il S.U.A.P. procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

modalità e funzionamento

9. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
10. La Commissione è convocata quando necessario ovvero se ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti.
11. Le sedute della Commissione sono valide quanto vi sia la presenza del Presidente e di almeno uno degli altri componenti.

ART. 115
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato in questo titolo, si applicano le disposizioni contenute nella normativa di settore.

Titolo VI
organizzazione e funzionamento della
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

**ART. 116
OGGETTO**

1. Questo titolo disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.
2. Disciplina, altresì, la procedura amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza della Commissione.

**ART. 117
COMPETENZE DELLA C.C.V.L.P.S.**

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931, è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - a) locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - b) altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno;
 - d) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
 - e) i luoghi all'aperto con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1 lett. I) del D.M. 19.08.1996 e cioè i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico;
 - f) rientrano nel campo di applicazione di queste norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
2. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti (parere di fattibilità);
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
 - d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968;
 - e) controlla con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
 - f) Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al 1° comma, lettere b), c), d), e), sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Per tali allestimenti è fatto comunque obbligo di produrre, da parte dell'interessato, una relazione a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulta che le strutture non hanno subito modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato, nonché il collaudo relativo alle strutture e/o impianti.

5. Non sono di competenza della commissione le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 142 del citato T.U.L.P.S. , in particolare :
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
6. Non sono di competenza della Commissione e quindi devono ritenersi escluse dal campo di applicazione di queste norme:
 - a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con l'uso di palchi e pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (art. 1, comma 2 del D.M 19.08.1996);
 - b) esercizi di somministrazione in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo ed a condizione che non vi si svolga l'attività di ballo e/o l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza non superi le 100 persone;
 - c) gli esercizi di somministrazione in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simili, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore alle 100 persone;
7. Per i luoghi e spazi all'aperto di cui al punto a) del precedente comma 6, è fatto comunque obbligo di produrre all'ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., almeno dieci giorni prima della data dell'evento, la seguente documentazione:
 - a) planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione;
 - b) certificato di idoneità statica delle strutture allestite,
 - c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
 - d) approntamento e idoneità dei mezzi antincendio, di soccorso e sanitari;
 - e) relazione di impatto acustico, se necessaria, ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95

ART. 118 COMPONENTI E NOMINA

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è istituita con decreto del Sindaco e, nella sua composizione obbligatoria, è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal responsabile del settore vigilanza o suo delegato;
 - c) dal responsabile del settore lavori pubblici o suo delegato;
 - d) da un dirigente medico dell'A.T.S. o da un medico dallo stesso delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica o suo delegato;
2. Fanno inoltre parte della Commissione, quali membri aggregati:
 - a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
 - b) un rappresentante del CONI provinciale quando si tratti di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.
3. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto.
4. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio o settore titolare dell'endoprocedimento, nominato dal presidente della Commissione.
6. Le deleghe di cui al comma 1, da lett. a) a lett. f), devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.
7. La Commissione dura in carica tre anni. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

ART. 119

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, su richiesta dell'ufficio titolare dell'endoprocedimento, previa verifica della competenza specifica dei componenti della commissione sul procedimento in esame, di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.
2. L'avviso di convocazione, contenente data, ora e luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, deve essere inviato via posta elettronica certificata.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore. In tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. I membri effettivi, se impossibilitati a partecipare, informano direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano o a conferire le deleghe di cui all'art. 3.
5. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale, il quale ha diritto di partecipare al sopralluogo e, se richiesto, alle sedute della commissione.
6. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

ART. 120

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono nella sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrano casi di locali o impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
4. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c..
5. Nelle sedute della commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la commissione ritenga comunque di esaminare.

ART. 121

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità.
3. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

ART. 122

VERBALE DELLA COMMISSIONE

1. Di ogni seduta e sopralluogo è redatto, a cura del segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:

- a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, se ne ricorre il caso, del conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - c) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - d) rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - e) eventuali dichiarazioni di voto;
 - f) le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale, redatto a cura del segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario stesso.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

ART. 123 ESPRESSIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è richiesto dall'ufficio titolare dell'endoprocedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
- a) almeno trenta giorni prima della data per la quale il parere è richiesto, se si tratta di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno trenta giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc)
 - c) la domanda deve essere recapitata al protocollo generale del Comune con qualunque mezzo, a discrezione del richiedente, fermo restando che la scelta del mezzo è a totale rischio del richiedente. In nessun caso può far fede il timbro postale recante la data di spedizione.
2. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati :
- a) dati relativi al soggetto richiedente;
 - b) tipo di richiesta;
 - c) tipo di attività;
 - d) nome, cognome e recapito del progettista;
 - e) riferimento ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
 - f) elenco dei documenti allegati (in triplice copia)
 - g) in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali o degli impianti.
3. La Commissione approva, con proprio atto, l'elenco della documentazione da allegare alle richiesta di autorizzazione.
4. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai punti a) e b) del comma 1, l'ufficio di cui al comma 1 invia la lettera di convocazione tempestivamente e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.
5. Se l'ufficio di cui al comma 1 riscontra la mancanza di documentazione prescritta a completamento della domanda, questo richiede, entro dieci giorni dalla presentazione, all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine assegnato, la domanda è archiviata.
6. In ogni caso la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda è archiviata.
7. Se occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente e/o il progettista.
8. Il parere espresso dalla Commissione sarà inviato all'ufficio di cui al comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta in caso di parere favorevole ovvero il diniego della stessa, in caso di parere sfavorevole.
9. Nel caso di attività di pubblico spettacolo organizzate dal Comune l'ufficio di cui al comma 1 provvederà ad acquisire ai propri atti il parere della Commissione (o altra documentazione richiesta nei casi esclusi dalla competenza della Commissione) senza il rilascio formale dell'autorizzazione amministrativa.

10. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241.

ART. 124

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Ai componenti esterni della Commissione, esperti in elettronica ed acustica, spetta l'indennità, fissa e omnicomprensiva di ogni spesa, stabilita dal disciplinare d'incarico sottoscritto tra loro e l'ufficio titolare dell'endoprocedimento. Tale indennità è a totale carico del soggetto che ha inoltrato la pratica.

La fattura della prestazione, resa dall'esperto, deve essere emessa a favore del soggetto che ha inoltrato la pratica e allo stesso direttamente inviata, nel termine di 15 giorni dalla data del sopralluogo o verifica.

Entro i successivi 15 giorni, il soggetto che ha inoltrato la pratica deve effettuare la liquidazione della fattura, fornendone contestualmente prova al SUAP. In caso di inutile decorso dei termini, il SUAP procederà all'annullamento del provvedimento finale, dandone comunicazione anche a chi ha emesso la fattura, per l'eventuale avvio del recupero crediti.

Ai componenti esterni dirigente medico dell'A.T.S. Sardegna o medico dallo stesso delegato e al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Ai componenti interni non spetta alcuna indennità o rimborso.

ART. 125

ENTRATA IN VIGORE

1. Questo titolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio, pubblicazione che avverrà unitamente alla deliberazione che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto da questo titolo.

ART. 126

NORMA FINALE

Per quanto non previsto da questo titolo, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) ed al relativo regolamento di attuazione, R.D. 06.05.1940 n. 635, come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Titolo VII

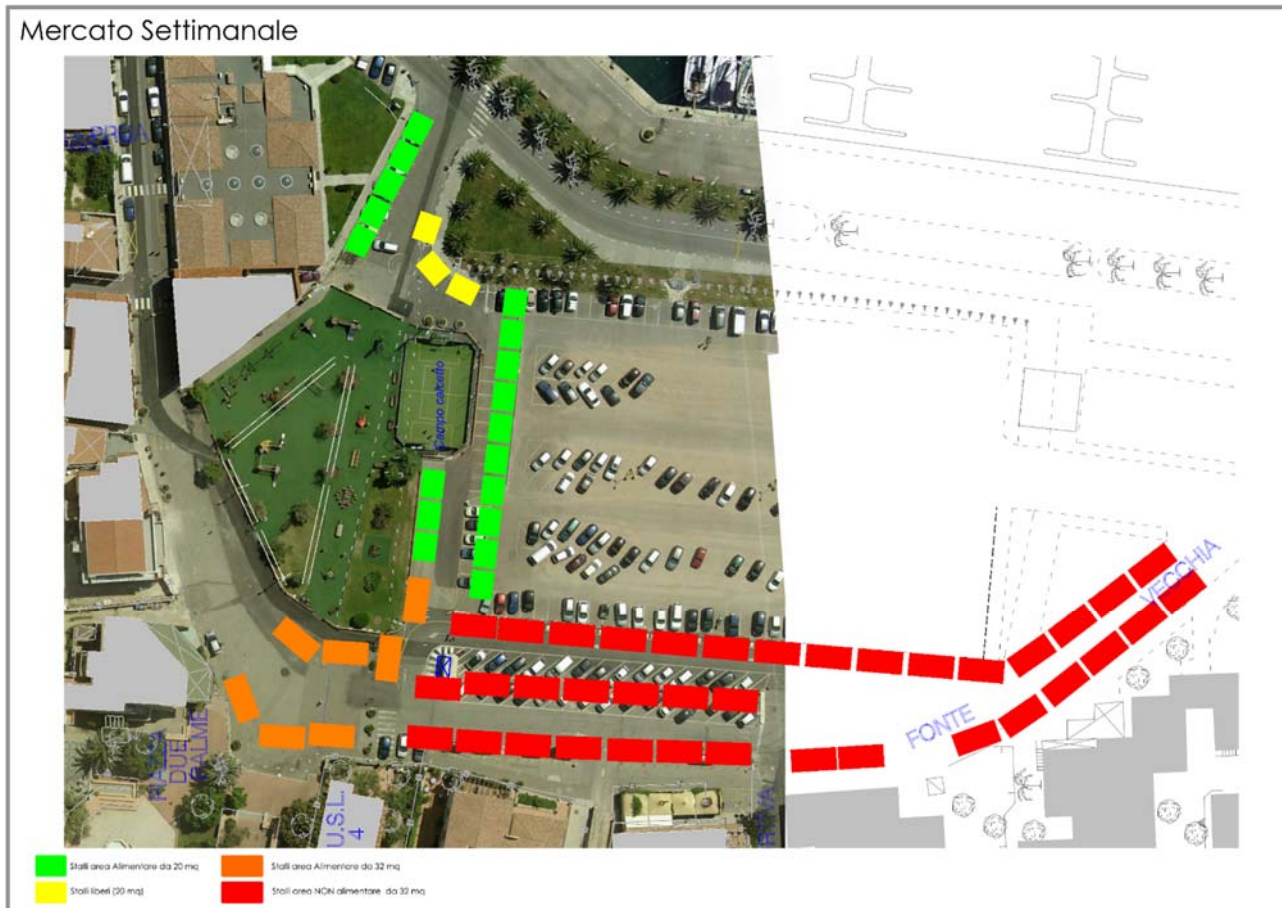
abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari

ART. 127

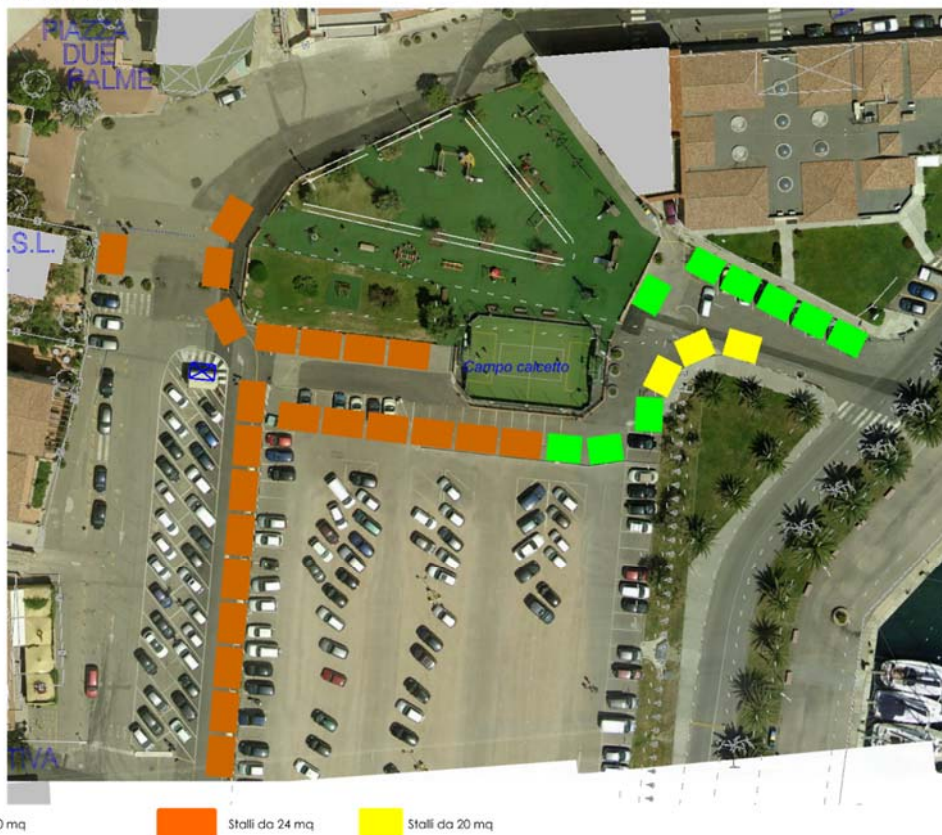
Con l'entrata in vigore di questo atto sono abrogati il regolamento per l'allestimento dei campeggi (approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 29 dicembre 1973, modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 30 marzo 1979 e n. 8 del 26 marzo 2010), nonché tutti i regolamenti o disposizioni in contrasto o incompatibili con questo stesso regolamento.

8. allegati

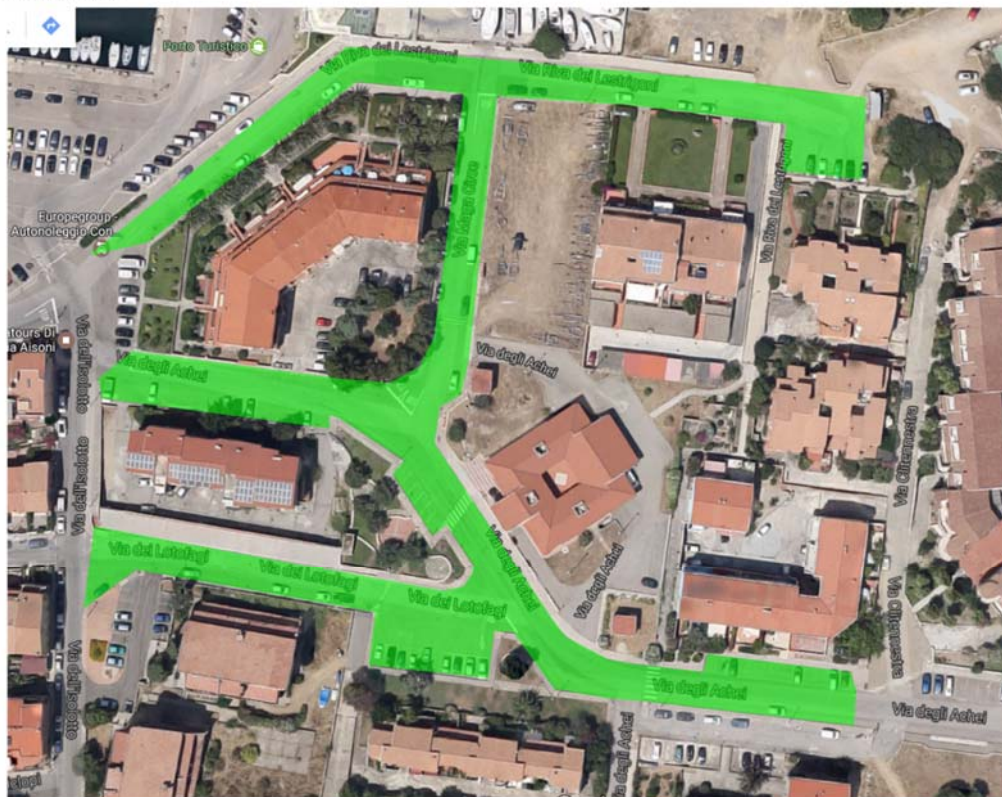
mercato settimanale del venerdì – PLANIMETRIA A



Mercato Serale estivo



Spazio alternativo



Via degli Achei - Via dei Lotofagi - Via Maga Circe - Via Riva dei Lestrigoni